

Antonio LEONARDI

Componente del Coordinamento delle Regioni e del GdL Formazione RSPP

Componente Commissione Consultiva Permanente – Min. del Lavoro

Componente GdL Sicurezza CNI

Direttore Area Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro ASP Catania

Il nuovo Accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, n.128/CSR “Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, e disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008”.

Il nuovo Accordo modifica e sostituisce il precedente Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in merito alla formazione di RSPP e ASPP; di fatto però esso modifica gran parte della normativa sulla formazione alla sicurezza in Italia. Il nuovo Accordo, infatti, non è relativo solo ed esclusivamente alla formazione di RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza, al fine di rendere omogenei, quanto più possibile, i criteri della formazione rivolta ai vari soggetti con ruoli in materia di prevenzione. tanti sono infatti gli aspetti rilevanti del nuovo Accordo Stato-Regioni, che entreranno in vigore 15 gg. dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dal 3 Settembre 2016.

Nella tabella sottostante si riportano le premesse dell’Accordo che individuano sin da subito gli obiettivi principali e le novità in esso contenute:

1	Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni all’articolo 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
2	ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;
3	ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità <i>e-learning</i> , al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
4	reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;
5	si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;
6	in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell’allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro

L'Allegato A, strutturato in 15 punti, riguarda la durata, i contenuti, i requisiti, le procedure della formazione per RSPP/ASPP.

Vediamo nel dettaglio.

Punto 1	<p>Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.</p> <p>Relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Elenco classi di Laurea▪ Criteri esonero per percorsi formativi frequentati <p>Uno degli aspetti fondamentali del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 riguarda il possesso dei titoli di studio che esonera dalla frequenza ai corsi di formazione (moduli A-B-C).</p> <p>L'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 al comma 5 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L'Accordo individua ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero. Precisa comunque che i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.</p> <p>Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.</p> <p>In sintesi si tratta di tutte le classi di laurea riconducibili alle lauree in Ingegneria e Architettura e Scienze e Tecnica della Prevenzione (laurea, quest'ultima, che abilita al ruolo professionale di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale).</p> <p>Si pone fine in tal modo ai parecchi dubbi e quesiti, seguiti all'emanazione dell'articolo 32 D.lgs. 81/08 inerenti le diverse classi di lauree tra vecchio e nuovo ordinamento che consentivano l'esonero delle frequenze ai corsi di cui ai Moduli A e B.</p> <p>L'Allegato I dell'Accordo riporta l'elenco delle classi di laurea valide per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008. Trattasi di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica, vecchio e nuovo ordinamento.</p> <p>Analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, in merito al riconoscimento dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'Accordo individua altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.</p> <p>.</p>
----------------	--

Punto 2	<p>Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento</p> <p>Relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Elenco Soggetti Formatori▪ Specifica requisito rappresentatività per Organismi Paritetici e Associazioni Datoriali e Sindacali <p>Il punto 2 dell'Accordo elenca i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:</p> <ol style="list-style-type: none">a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata
----------------	--

	<p>sulla GURI del 23 gennaio 2009;</p> <p>c) le Università;</p> <p>d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;</p> <p>e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;</p> <p>f) l'INAIL;</p> <p>g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>h) l'amministrazione della Difesa;</p> <p>i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione); <p>l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;</p> <p>m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;</p> <p>n) gli Ordini e i Collegi professionali.</p> <p>Si osserva inoltre che sono stati soppressi quali soggetti formatori abilitati gli Enti bilaterali.</p>
--	--

Punto 3	<p>Requisiti dei docenti</p> <p>L'Accordo prevede che <i>in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, (cosiddetto Decreto Formatori).</i> Pertanto tali requisiti minimi dei docenti vengono ora estesi ai corsi per RSPP/ASPP, Datori di Lavoro-RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri. Nessun requisito viene specificato per i docenti/formatori dei corsi per addetti alla prevenzione incendi (regolamentati dal D.M. 10 marzo 1988), mentre i docenti formatori dei corsi per addetto primo soccorso (regolamentati dal D.M. 388/2003) devono essere sempre da medici, con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica.</p> <p>L'Accordo prevede inoltre che il datore di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP può svolgere attività formativa esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori (ex Accordo 221) anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.</p>
----------------	--

Punto 4	<p>Organizzazione dei corsi</p> <p>Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.
----------------	--

Punto 5	<p>Metodologia di insegnamento e apprendimento</p> <p>Il punto 5 contiene le nuove indicazioni metodologiche che riguardano sia la progettazione che la</p>
----------------	--

	<p>realizzazione dei percorsi formativi (A-B-C) e degli aggiornamenti, nell'Allegato IV vengono poi esplicitate e dettagliate le indicazioni attuative.</p> <p>Il punto 5 richiama altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning, specificando che essi devono rispondere a quanto definito nell'Allegato II.</p>
--	--

Punto 6	Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo																																
	<p>Il punto 6 dell'Accordo è relativo al percorso formativo, che continua ad essere strutturato in tre distinti moduli A, B e C, ed all'articolazione dei rispettivi argomenti formativi, nei quali si evincono sostanziali modifiche soprattutto per il Modulo B, che non fa più riferimento ai macrosettori Ateco, prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Tale modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro (Agricoltura/Pesca, Cave/Costruzioni, Sanità residenziale e Chimico/Petrochimico) per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di specifici Moduli di Specializzazione (SPi)</p> <p>La nuova articolazione dei contenuti per i tre moduli è riportata nelle Tabelle <i>Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A, B, C</i>, organizzate in Unità Didattiche (U.D.), ore, Obiettivi Formativi e Contenuti del Modulo. La durata e i contenuti dei corsi sono da considerarsi come minimi e quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti. Anche l'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.</p> <p>L'Accordo specifica chiaramente che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall'Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo Allegato II. Pertanto la modalità e-learning non è consentiva per i corsi che non la prevedano espressamente, risolvendo una vecchia questione che è stata oggetto di vari dubbi e interpretazioni</p> <p>Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei tre Moduli di formazione.</p>																																
	MODULO A	MODULO B	MODULO C																														
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 28 ore + verifiche di apprendimento </div> <p><i>Corso base per RSPP / ASPP con crediti formativi permanenti</i></p> <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>U.D.</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>A5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORE</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>propedeutico agli altri moduli</i></p>	U.D.	A1	A2	A3	A4	A5	ORE	8	4	8	4	4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 48 ore + verifiche di apprendimento </div> <p><i>corso per RSPP / ASPP comune per tutti i settori produttivi</i></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">MODULI DI SPECIALIZZAZIONE</p> <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>SP1: Agricoltura/Pesca</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>SP2: Cave/Costruzioni</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>SP3: Sanità residenziale</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>SP4: Chimico/Petrochimico</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>prevede l'aggiornamento</i></p>	SP1: Agricoltura/Pesca	12	SP2: Cave/Costruzioni	16	SP3: Sanità residenziale	12	SP4: Chimico/Petrochimico	16	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 24 ore + verifiche di apprendimento </div> <p><i>Corso di specializzazione per RSPP con crediti formativi permanenti</i></p> <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>U.D.</th> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>C4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORE</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	U.D.	C1	C2	C3	C4	ORE	8	8	4	4
U.D.	A1	A2	A3	A4	A5																												
ORE	8	4	8	4	4																												
SP1: Agricoltura/Pesca	12																																
SP2: Cave/Costruzioni	16																																
SP3: Sanità residenziale	12																																
SP4: Chimico/Petrochimico	16																																
U.D.	C1	C2	C3	C4																													
ORE	8	8	4	4																													

Punto 7	Valutazione degli apprendimenti e Verbali finali		
	<p>La valutazione degli apprendimenti per ciascun modulo (A, B e C) rimane, fondamentalmente, analoga a quella prevista dal precedente Accordo. Il nuovo Accordo definisce in maniera più coerente e specifica, tra i diversi moduli, i criteri delle prove che devono essere finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite dai discenti.</p> <p>La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.</p> <p>Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate le seguenti verifiche di</p>		

apprendimento:	
MODULO A	<ul style="list-style-type: none"> - Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande; - Eventuale colloquio di approfondimento.
MODULO B	<ul style="list-style-type: none"> - Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande; - Una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo; - Eventuale colloquio di approfondimento.
MODULO C	<ul style="list-style-type: none"> - Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande; - Colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

Punto 8	Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B																																
	Il punto 8 dell'Accordo si riferisce al riconoscimento dei crediti formativi e una tabella ne riporta le corrispondenze o le dovute integrazioni:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #92d050;">CORSO FREQUENTATO</th> <th colspan="2" style="background-color: #e6b8a2;">Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e6b8a2;">Modulo B Comune</th> <th style="background-color: #e6b8a2;">Modulo B Specialistico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B1 - 36 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">Credito totale per SP1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B2 - 36 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">Credito totale per SP1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B3 - 60 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">Credito totale per SP2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B4 - 48 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B5 - 68 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">Credito totale per SP4</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B6 - 24 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B7 - 60 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">TOTALE</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">Credito totale per SP3</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B8 - 24 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">Modulo B9 - 12 ore</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> <td style="background-color: #e6b8a2;">--</td> </tr> </tbody> </table>		CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni		Modulo B Comune	Modulo B Specialistico	Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1	Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1	Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2	Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--	Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4	Modulo B6 - 24 ore	--	--	Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3	Modulo B8 - 24 ore	--	--	Modulo B9 - 12 ore	--	--
CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni																																
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico																															
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1																															
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1																															
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2																															
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--																															
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4																															
Modulo B6 - 24 ore	--	--																															
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3																															
Modulo B8 - 24 ore	--	--																															
Modulo B9 - 12 ore	--	--																															
Il nuovo Accordo chiarisce inoltre che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, e pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.																																	

La frequenza ai Moduli B6, B8 e B9, caratterizzati da un limitato numero di ore, non prevede il riconoscimento di crediti formativi sul nuovo impianto del Modulo B.

Punto **Aggiornamento**

9

Il paragrafo 9 dell'Accordo è probabilmente uno dei paragrafi di maggior impatto innovativo, in quanto regola il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP, e non solo, in maniera completamente nuova rispetto ai precedenti Accordi Stato-Regioni. Viene abolito il sistema di aggiornamento precedente, che collegava i corsi di aggiornamento ai settori produttivi Ateco, definendo un numero di ore minimo complessivo fissato in base al ruolo svolto (RSPP o ASPP).

Il numero minimo di ore di aggiornamento nel **quinquennio** viene stabilito, senza alcun riferimento ai Macrosettori Ateco, in:

20 ore	ASPP
40 ore	RSPP

Gli aggiornamenti possono essere svolti:

- tramite la partecipazione a corsi di formazione organizzati dai soggetti formatori di cui al punto 2 dell'Accordo, con un massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze
- tramite la partecipazione a corsi di formazione in modalità e-Learning per tutto il monte ore e secondo le modalità previste dall'Allegato II dell'Accordo;
- tramite la partecipazione a convegni o seminari per un totale di monte ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (ASPP 10 ore, RSPP: 20 ore)

Quest'ultima modalità di aggiornamento, in analogia a quanto già previsto per i corsi per coordinatori, costituisce una novità rispetto agli Accordi precedenti. Il nuovo Accordo precisa, come era ovvio, che i convegni e i seminari validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall'Accordo. In merito poi al numero di partecipanti l'Accordo, recependo una richiesta da sempre avanzata dagli Ordini professionali, non prevede alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti e richiede la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 dell'Accordo e non devono essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma devono trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo.

Altra novità definita dall'Accordo è la possibilità di ottemperare all'aggiornamento per RSPP e ASPP mediante la partecipazione ai **corsi di aggiornamento** per:

- formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

L'Accordo inoltre ritiene valido anche il **"viceversa"**, ovvero la partecipazione ai corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP consente di ottenere anche l'aggiornamento, o parte dell'aggiornamento, a secondo del monte ore richiesto, per le figure di formatore e coordinatore.

L'Accordo definisce anche la **tipologia di corsi che non sono ritenuti validi** ai fini dell'aggiornamento di RSPP e ASPP

L'Accordo prevede che anche l'aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.

In riferimento invece all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, l'Accordo **abolisce – positivamente - il numero massimo di partecipanti (100 unità)** previsti dall'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 .

	Nella <i>Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione</i> (Allegato V) viene anche stabilito, per analogia a tutti gli altri corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento per coordinatore è di 35 unità. Novità quest'ultima non pienamente condivisibile e che è stata alquanto dibattuta nelle sedi istituzionali nel corso della redazione dell'Accordo.
--	---

Punto 10	<p>Decorrenza aggiornamento</p> <p>L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati, tra cui i laureati in ingegneria, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008; • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. <p>L'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. L'Accordo inoltre, mettendo fine a molteplici dubbi ed errate interpretazioni sulle date di decorrenza dei quinquenni e sulle relative modalità di calcolo, precisa che per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, <i>in ogni istante</i>, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente (all'istante stesso) hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.</p> <p>L'Accordo precisa inoltre, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, come ad es. nel caso dei Coordinatori per la sicurezza, tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).</p>
-----------------	--

Punto 11	<p>Attestazioni</p> <p>Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori indicati al punto 2 dell'Accordo: "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO". Essi provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.</p> <p>Gli elementi minimi comuni degli attestati sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione del soggetto formatore; • dati anagrafici del partecipante al corso; • specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); • periodo di svolgimento del corso; • firma del soggetto formatore. <p>Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.</p> <p>Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" che contiene i dati anagrafici del partecipante ed il registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.</p>
-----------------	---

Punto 12	<p>Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>Questo ultimo punto dell'Accordo si riferisce in generale alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dettando nuove disposizioni integrative e correttive rispetto alle precedenti norme.</p> <p>1) Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>Viene esteso l'ambito di applicazione del Decreto sui requisiti dei docenti-formatori, ovvero viene chiarito che <i>in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche,</i> i</p>
-----------------	---

docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

Altra modifica riguarda il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento di RSPP. Il nuovo accordo consente al DL/RSPP la possibilità di svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'Accordo del 21 dicembre, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

2) Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Questo paragrafo attua alcune semplificazioni/approfondimenti in merito alla formazione dei Datori di lavoro / RSPP che operano in alcune condizioni particolari legate alle effettive attività lavorative, e precisamente:

- a) se l'attività lavorativa risulta inserita nei **macrosettori Ateco a rischio medio/alto** ma tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso allora il DL può frequentare il corso di **formazione per DL/RSPP rischio basso**. Se successivamente tale condizione viene meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.
- b) Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di **attività a rischio basso**, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di **rischio medio/alto**, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

3) Riconoscimento della formazione del medico competente e dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

L'esperienza professionale di alcune figure specifiche viene riconosciuta dal nuovo come credito formativo. Più specificatamente l'esperienza professionale:

- dei Medici Competenti è riconosciuta credito formativo, e pertanto essi sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per i lavoratori (ex art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008).
- pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, non più in servizio, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP/ASSP

4) Formazione dei lavoratori somministrati

Viene finalmente definita la questione a chi spetta effettuare l'attività di Informazione – Formazione - Addestramento dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (ex art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). La nota di cui al paragrafo 8 Crediti formativi dell'Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al presente paragrafo: *la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.*

5) E-learning per la formazione specifica ex art. 37

Questo paragrafo chiarisce in quali condizioni è possibile effettuare la formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning. Si specifica che nelle aziende inserite nel **rischio basso**, (tabella -allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011), *è consentito il ricorso alla modalità e-learning per l'erogazione della formazione specifica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II del nuovo Accordo e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua*

utilizzata. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, **a prescindere dal settore di appartenenza**, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011. L'Accordo, a tal fine, precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, **all'effettiva mansione svolta dal lavoratore** e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

L'Accordo specifica, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza **la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva**, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II. Viene comunque specificato che è vietata la formazione e-learning per i corsi di primo soccorso, antincendio e per i corsi ai lavoratori rischio medio e alto (chimici, edili, metalmeccanici, ecc) e in tutti i casi in cui non è espressamente autorizzata.

6) Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

a) L'Accordo specifica che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un **numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità**. La tabella sottostante, estrapolata dalle tabelle dell'Allegato V dell'Accordo, riporta un riepilogo del numero di partecipanti ammessi nei corsi di formazione ed addestramento per i soggetti previsti dal d.lgs. 81/08.

SOGGETTI 81/08	CORSI DI FORMAZIONE	CORSI DI AGGIORNAMENTO
DDL che svolge le funzioni di RSPP	35	35
RSPP e ASPP		
RLS (salvo diverse indicazioni CCNL)		
DIRIGENTE		
PREPOSTO		
LAVORATORE		
ADDETTO PRIMO SOCCORSO		
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI		
COORDINATORE SICUREZZA	Modulo teorico 60	35
	Modulo pratico 30	

b) L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro/RSPP, RLS può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

c) Soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali come soggetti formatori, modificando quindi gli Accordi precedenti e precisamente CSR nr. 221 e 223 del 21 dicembre 2011 e CSR n.53 del 22 febbraio 2012.

7) Modifiche all'accordo formazione per l'abilitazione degli operatori che utilizzano attrezzature pericolose del 22 febbraio 2012

Al punto 12.11 viene specificata la decorrenza e la durata della validità dei corsi somministrati secondo quanto previsto dal punto 9.2 dell'Accordo in questione, legandola alla data di attestazione del superamento dei test di verifica finale dell'apprendimento.